

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

La ricorrente rappresenta di essere cointestataria c.p.f.r., unitamente al genitore deceduto, di un BFP della serie Q, emesso in data 24/02/1994 e del valore nominale di Lire 5.000.000, che risulta smarrito. La stessa riferisce che il direttore dell'ufficio emittente, dopo avere acquisito il 03/01/2025 la denuncia di smarrimento per l'avvio della procedura di duplicazione del buono al fine del rimborso, richiedeva in data 28/01/2025 una ricerca titoli dell'intestatario genitore defunto.

Tale ricerca non forniva esito positivo, ma veniva limitata agli ultimi dieci anni.

L'istante sporgeva formale reclamo in data 20/03/2025, ma l'intermediario si limitava a ribadire la non vigenza del titolo senza allegare alcuna prova contabile sull'avvenuto incasso.

Insoddisfatta della prodromica interlocuzione avuta con controparte, sottopone la questione all'Arbitro, al quale chiede di dichiarare l'intermediario tenuto ad esibire prova contabile dell'avvenuto rimborso del buono oggetto di contestazione o, in subordine, la duplicazione dello stesso ai fini del rimborso.

Il resistente, regolarmente costituito nel presente procedimento, contesta le avverse pretese, rilevando preliminarmente che l'art. 119 T.U.B. sancisce il diritto del cliente di ottenere copia delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Nel merito osserva che all'epoca dell'emissione del buono la gestione delle relative attività era basata unicamente sulla documentazione cartacea, con emissione del titolo da parte dell'ufficio. Quest'ultimo annotava gli estremi in apposito registro e, contestualmente, inviava alla filiale di appartenenza la cedola di controllo con i relativi estremi per l'utilizzo nella successiva fase di rimborso.

A partire dall'anno 1999/2000 venne avviato il processo di informatizzazione, inserendo anche i buoni

emessi in formato cartaceo e non ancora incassati, con indicazione degli estremi delle relative cedole. I buoni cartacei, essendo documenti di legittimazione, prevedono il rimborso o la duplicazione solo se il titolo risulta ancora circolante presso gli archivi dell'intermediario. Nel caso in esame, effettuate le dovute verifiche presso l'ufficio emittente, è stato rilevato che la richiesta di duplicazione non è stata accolta in quanto mancante di un requisito essenziale per la lavorazione, ovvero la vigenza del buono. Infatti, all'atto della richiesta di duplicazione del titolo in questione, si è provveduto ad effettuare la ricerca nell'archivio cartaceo, la quale ha fornito esito negativo. Il convenuto rileva che, nel rispetto della normativa vigente, viene fornito riscontro alla ricerca in archivio esclusivamente per i buoni vigenti e rimborsati o estinti da meno di dieci anni.

Ne consegue che non sussiste alcun buono vigente intestato o cointestato ai soggetti per i quali è stata eseguita la ricerca e, pertanto, non può essere accolta la domanda di duplicazione.

Il resistente, alla luce delle precedenti considerazioni, conclude per il rigetto del ricorso.

In sede di repliche parte ricorrente contesta la ricostruzione operata da controparte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Il convenuto si riporta nelle controrepliche a quanto già eccepito nell'atto introduttivo, reiterando le proprie domande.

DIRITTO

La questione oggetto del contendere attiene alla richiesta dell'istante di procedere alla duplicazione di un BFP smarrito della serie Q, cointestato c.p.f.r. con il genitore deceduto, emesso in data 24/02/1994 e del valore nominale di Lire 5.000.000.

Il punto controverso consiste nella circostanza che il resistente avrebbe limitato la relativa ricerca agli ultimi dieci anni richiamando l'art. 119, co. 4, T.U.B., come ribadito nelle note del 18/02/2025 e del 22/04/2025, senza specificare in alcun modo se il buono sia stato effettivamente riscosso.

Parte ricorrente, invece, chiede che l'intermediario estenda la ricerca ad un periodo temporale che non si limiti al decennio precedente, atteso che il titolo in contestazione avrebbe durata trentennale e non sarebbe ancora prescritto; in subordine chiede a controparte di fornire la prova della relativa riscossione, unica ragione per cui lo stesso non potrebbe essere vigente.

Il ricorso appare fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

La normativa di riferimento in materia è costituita dalla Legge 30/07/1951, n. 948 (Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari).

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi, infatti, sussiste il diritto al rilascio del duplicato dei BFP qualora sussistano i seguenti presupposti:

1) la sottrazione, distruzione o smarrimento del titolo siano stati denunciati all'istituto emittente presso lo stabilimento dove il buono è pagabile (art. 1, L. n. 948/1951);

2) la denuncia di cui al punto precedente contenga ogni estremo che valga ad identificare il buono e stabilire le circostanze della perdita (art. 2, L. n. 948/1951);

3) il buono non sia stato rimborsato. In quest'ultimo caso grava sull'intermediario l'onere della prova contraria, con conseguente impossibilità di emissione del duplicato.

Nel caso di specie il primo presupposto è rappresentato dalla denuncia di smarrimento del 27/12/2024, depositata in atti dalla ricorrente.

Per quanto concerne il secondo presupposto, invece, occorre evidenziare che la predetta denuncia contiene gli estremi atti ad identificare il titolo smarrito.

In ordine alla sussistenza del terzo requisito - ovvero che il buono non sia stato rimborsato, gravando sull'intermediario l'onere di dimostrare il contrario - si evidenzia che il resistente non ha fornito chiare informazioni al riguardo.

Secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro l'intermediario deve fornire la prova del fatto estintivo

della pretesa della sottoscrittrice e dimostrare l'avvenuto rimborso oppure la prescrizione del titolo, risultando irrilevante il decorso del decennio di cui all'art. 119 T.U.B. (in senso conforme, Collegio ABF Roma, n. 835/2025; Collegio ABF Milano, n. 9439/2023; Collegio ABF Bari, n. 5802/2023).

Nella presente fattispecie il convenuto non ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente, con conseguente accoglimento della domanda dell'istante di ottenere la duplicazione del titolo.

Per completezza si rileva, infine, che la richiesta di liquidazione del buono duplicato, pur se non esplicitamente effettuata dalla ricorrente, *“deve seguire logicamente e cronologicamente quella sul rilascio dei duplicati: diversamente, sarebbe superata la materialità del buono, consentendone la liquidazione contestualmente al rilascio del titolo”* (Collegio ABF Milano, n. 6791/2024).

Pertanto, solo a seguito del rilascio del duplicato del nuovo titolo la cliente *“potrà eventualmente ottenere la liquidazione del buono, sempre che sussistano le condizioni formali di legittimazione e sostanziali di esistenza del diritto; circostanze che potranno essere evinte dalla materialità del buono e dalla disciplina ad esso applicabile”* (Collegio ABF Bologna, n. 265/2023).

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto della ricorrente alla duplicazione del titolo, nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE